

Causa C-793/19**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

29 ottobre 2019

Giudice del rinvio:

Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania)

Data della decisione di rinvio:

25 settembre 2019

Ricorrente in primo grado e resistente nel procedimento d'impugnazione:

SpaceNet AG

Resistente in primo grado e ricorrente nel procedimento d'impugnazione:

Repubblica federale di Germania

Oggetto del procedimento principale

Ricorso volto alla declaratoria di assenza dell'obbligo, a carico della SpaceNet, di memorizzare i dati sul traffico relativo alle telecomunicazioni dei propri clienti, cui essa fornisce l'accesso a Internet

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, in particolare dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, nonché della sentenza Tele2 Sverige e Watson e a.; articolo 267 TFUE

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 15 della direttiva 2002/58/CE, alla luce degli articoli 7, 8 e 11, nonché 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, da un lato, e dell'articolo 6 della Carta medesima, nonché dell'articolo 4 del

trattato sull'Unione europea, dall'altro, debba essere interpretato nel senso che osti ad una normativa nazionale, la quale obblighi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico a conservare i dati relativi al traffico e all'ubicazione degli utenti finali di detti servizi, laddove

- tale obbligo non presupponga alcun motivo specifico di ordine locale, temporale o spaziale,
- costituiscano oggetto dell'obbligo di memorizzazione, nella fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico – inclusa la trasmissione di messaggi di testo (SMS), multimediali (MMS) o simili, nonché le chiamate senza risposta oppure non riuscite – i seguenti dati:
- il numero di telefono o altro identificativo della linea chiamante e della linea chiamata, nonché di ogni altra linea interessata in caso di commutazione o trasferimento di chiamata,
- la data e l'ora di inizio e fine del collegamento o – nel caso di trasmissione di un messaggio di testo (SMS), multimediale (MMS) o simile – le date della spedizione e della ricezione del messaggio con indicazione del relativo fuso orario,
- indicazione del servizio utilizzato, qualora possano essere utilizzati diversi servizi nell'ambito della telefonia,
- nel caso di telefonia mobile, inoltre
 - l'identificativo internazionale degli abbonati alla telefonia mobile per la linea chiamante e la linea chiamata,
 - l'identificativo internazionale dell'apparecchiatura terminale chiamante e chiamata,
 - data e ora della prima attivazione del servizio con indicazione del relativo fuso orario, in caso di servizi prepagati,
 - l'indicazione delle celle telefoniche utilizzate dalla linea chiamante e dalla linea chiamata all'inizio del collegamento,
 - nel caso di telefonia via Internet, anche gli indirizzi di protocollo Internet della linea chiamante e della linea chiamata e gli identificativi di utente attribuiti,
- costituiscano oggetto dell'obbligo di memorizzazione, nella fornitura di servizi di accesso a Internet accessibili al pubblico, i seguenti dati:
- l'indirizzo di protocollo Internet assegnato all'abbonato ai fini dell'uso di Internet,

- l'identificativo univoco della linea attraverso la quale ha luogo l'uso di Internet, nonché l'identificativo di utente attribuito,
- data e ora di inizio e fine dell'uso di Internet con l'indirizzo di protocollo Internet assegnato con indicazione del relativo fuso orario,
- in caso di uso mobile, l'indicazione della cella telefonica utilizzata all'inizio del collegamento a Internet,
- i seguenti dati non possano essere memorizzati:
 - il contenuto della comunicazione,
 - dati relativi alla pagina Internet visitata,
 - dati dei servizi di posta elettronica,
 - dati relativi ai collegamenti in uscita o in entrata da determinate linee di persone, autorità e organizzazioni in ambito sociale o religioso,
- la durata della conservazione di dati relativi all'ubicazione, vale a dire l'indicazione della cella telefonica utilizzata, sia pari a quattro settimane e, per gli altri dati, a dieci settimane,
- sia assicurata un'efficace protezione dei dati conservati contro i rischi di abuso e di accesso non autorizzato, e
- i dati conservati possano essere utilizzati solo ai fini del perseguimento di reati particolarmente gravi o della prevenzione di un pericolo concreto per la vita, l'integrità fisica o la libertà di una persona ovvero ai fini della salvaguardia dello Stato o di un Land (Regione), ad eccezione degli indirizzi di protocollo Internet assegnati all'abbonato per l'uso di Internet, il cui utilizzo sia consentito nell'ambito di un accesso ai dati archiviati finalizzato al perseguimento di eventuali reati, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici, nonché all'assolvimento dei compiti dei servizi di *intelligence*.

Disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), articoli 6, 7, 8, 11, 52

Trattato sull'Unione europea (in prosieguo: il «TUE»): articoli 4 e 6

Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (in prosieguo la «direttiva 2002/58»), articoli 5, 6, 8, 9, in particolare articolo 15; considerando 11

Norme nazionali pertinenti

Telekommunikationsgesetz (legge in materia di telecomunicazioni; in prosieguo: il «TKG»), articolo 113a, paragrafo 1, primo periodo («Parti obbligate»), articolo 113b («Obblighi di memorizzazione dei dati sul traffico»), articolo 113c («Utilizzo dei dati»), articolo 113d («Garanzia della sicurezza dei dati»), articoli 113e «Registrazione» [degli accessi ai dati memorizzati da parte degli obbligati], articolo 113f («Requisiti generali» [con riguardo a disposizioni tecniche e altre misure]), articolo 99, paragrafo 2 («Dettaglio del singolo collegamento», organismi esclusi dal riconoscimento nel dettaglio del singolo collegamento)

Strafprozessordnung (codice di procedura penale; in prosieguo: la «StPO»), articolo 100g, paragrafo 2 («Raccolta dei dati sul traffico» ai sensi dell'articolo 113b del TKG)

Giurisprudenza pertinente della Corte

Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a., cause riunite C-203/15 e C-698/15, EU:C:2016:970 (in prosieguo: la «sentenza Tele2 Sverige e Watson e a.»)

Sentenza dell'8 aprile 2014, Digital Rights Ireland e Seitlinger e a., cause riunite C-293/12 e C-594/12, EU:C:2014:238 (in prosieguo: la «sentenza Digital Rights Ireland e a.»)

Parere 1/15 del 26 luglio 2017, UE:C:2017:592

Inoltre: sentenze del 29 luglio 2019, Funke Medien (C-469/17, EU:C:2019:623), del 9 marzo 1978, Simmenthal (106/77, EU:C:1978:49), del 3 maggio 2005, Berlusconi e a. (cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02, EU:C:2005:270), del 22 giugno 2010, Melki e Abdeli (cause riunite C-188/10 e C-189/10, EU:C:2010:363), del 18 settembre 2014, Vueling Airlines (C-487/12, EU:C:2014:2232).

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 La ricorrente, la SpaceNet AG (in prosieguo: la «ricorrente» o la «SpaceNet») fornisce servizi di accesso ad Internet accessibili al pubblico. Essa contesta l'obbligo impostole dall'articolo 113a, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 113b del Telekommunikationsgesetz (legge in materia di telecomunicazioni; in prosieguo: il «TKG») come modificato dalla legge del 10 dicembre 2015, segnatamente, di conservare, a decorrere dal 1° luglio 2017, i dati sul traffico relativo alle telecomunicazioni dei propri clienti.

- 2 In primo grado, il Tribunale amministrativo ha dichiarato che la SpaceNet non è tenuta a memorizzare i dati sul traffico relativo alle telecomunicazioni, di cui all'articolo 113b, paragrafo 3, del TKG, con riguardo ai propri clienti, ai quali fornisce l'accesso a Internet. Contro la sentenza del Tribunale amministrativo, la resistente, la Repubblica federale di Germania (in prosieguo: la «resistente»), ha proposto ricorso di annullamento (*Revision*) *per saltum*.
- 3 Il ricorso d'annullamento può trovare accoglimento solo nel caso in cui l'obbligo previsto dalle menzionate norme del TKG a carico dei fornitori di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico (in prosieguo: «fornitori di servizi di telecomunicazione»), inerente alla conservazione dei dati sul traffico relativo alle telecomunicazioni, non sia in contrasto con il diritto dell'Unione.
- 4 Tale obbligo, incombente sui fornitori di servizi di telecomunicazione, di memorizzazione di determinati dati sul traffico per un tempo limitato, è stato riformato dal Gesetz zur Einführung einer Speicherpflicht und einer Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten del 10 dicembre 2015 (legge istitutiva dell'obbligo e di un periodo massimo di memorizzazione di dati sul traffico; in prosieguo: la «legge del 10 dicembre 2015»).
- 5 Una riforma della materia era necessaria a seguito dell'annullamento, per violazione dei diritti fondamentali, disposto con sentenza del Bundeverfassungsgericht (Corte costituzionale federale, Germania) nel 2010, della precedente normativa in materia di conservazione dei dati, nonché a seguito della dichiarazione di illegittimità della direttiva 2006/24, ai fini della cui trasposizione era stata adottata la normativa medesima, per effetto della sentenza Digital Rights Ireland e a. del 2014. La legge del 10 dicembre 2015 è volta a colmare le lacune concernenti il perseguimento di reati e la prevenzione dei rischi e, nel contempo, a tener conto dei principi di diritto costituzionale e dell'Unione derivanti dalle menzionate sentenze.
- 6 Per rispondere alla questione se l'obbligo di memorizzazione previsto dall'articolo 113a, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 113b, del TKG sia in contrasto con il diritto dell'Unione, occorre che la Corte proceda all'interpretazione della direttiva 2002/58, precisando, in particolare, in qual modo debba essere intesa la sentenza Tele2 Sverige e Watson e a.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 7 L'obbligo di memorizzazione dei dati sul traffico relativo alle telecomunicazioni previsto dall'articolo 113a, paragrafo 1, primo periodo, in combinato disposto con l'articolo 113b del TKG limita i diritti di cui agli articoli 5, paragrafo 1, 6, paragrafo 1 e 9, paragrafo 1, della direttiva 2002/58.
- 8 Tale obbligo rappresenta un'ingerenza nella riservatezza delle comunicazioni elettroniche protetta dall'articolo 5, paragrafo 1, primo periodo, della direttiva ed è in contrasto con il principio che vieta, in linea di massima, ad ogni altra persona

distinta dall'utente di memorizzare, senza l'autorizzazione del medesimo, dati sul traffico relativi a comunicazioni elettroniche.

- 9 Inoltre, tale obbligo non rispetta la norma di cui all'articolo 6 della direttiva, a termini del quale i dati sul traffico possono essere trattati e memorizzati soltanto ai fini della fatturazione dei servizi, per la loro commercializzazione e per la fornitura di servizi a valore aggiunto nella misura e per la durata a tal fine necessaria.
- 10 Se i dati relativi all'ubicazione diversi dai dati sul traffico, relativi agli utenti o abbonati di reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico possono essere sottoposti a trattamento, l'articolo 9, paragrafo 1, primo periodo, della direttiva 2002/58 dispone che tali dati possono esserlo soltanto a condizione che siano stati resi anonimi o che l'utente o l'abbonato abbiano dato il loro consenso, e sempre nella misura e per la durata necessaria per la fornitura di un servizio a valore aggiunto. La disciplina legislativa deroga parimenti a tale norma nella misura in cui l'articolo 113b, paragrafo 1, punto 2, in combinato disposto con il paragrafo 4, del TKG stabilisce che anche i dati relativi all'ubicazione ivi menzionati devono essere memorizzati.
- 11 La limitazione dei diritti di cui agli articoli 5, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, e 9, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE è giustificata nel solo caso in cui la norma dell'articolo 113a, paragrafo 1, primo periodo, in combinato disposto con l'articolo 113b del TKG possa essere fondata sull'articolo 15, paragrafo 1, della medesima direttiva.
- 12 In base a tale articolo, gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 di detta direttiva, qualora tale restrizione costituisca, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46, una misura necessaria, opportuna e proporzionata all'interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica, e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica. A tal fine, gli Stati membri possono adottare, inter alia, misure legislative per effetto delle quali i dati vengano conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi enunciati nel paragrafo medesimo. Tutte le misure indicate in detto paragrafo sono conformi ai principi generali del diritto comunitario, compresi quelli di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del trattato sull'Unione europea (in prosieguo: il «TUE»).
- 13 Alla luce di quanto affermato dalla Corte nella sentenza Tele2 Sverige e Watson e a., in particolare ai punti 82 e seguenti e 108 e seguenti, la legittimità di una normativa nazionale in materia di conservazione dei dati ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 implica l'esistenza di un motivo sufficiente. Ne consegue la sua applicabilità unicamente nei confronti di coloro per i quali sussista l'indizio di un collegamento con violazioni penali gravi, applicabilità che

deve intendersi limitata al territorio, al periodo di tempo, nonché a quei mezzi di comunicazione rilevanti con riguardo al motivo considerato sufficiente per il motivo nonché limitata unicamente a quei dati indispensabili ai fini dell'accertamento dei reati stessi.

- 14 Con tale conclusione è manifestamente incompatibile quanto sostenuto dalla resistente, segnatamente che la semplice circostanza dell'uso di servizi telefonici o di accesso a Internet debba essere considerata quale motivo sufficiente per la memorizzazione. Neanche la presunzione di un'incompatibilità generale con il diritto dell'Unione di ogni conservazione ingiustificata di dati delineata nella sentenza *Tele2 Sverige e Watson e a.* viene messa in dubbio dal rinvio fatto dalla resistente al parere della Corte del 26 luglio 2017 relativo all'accordo tra Canada e Unione europea sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri nel trasporto aereo. Sebbene la Corte, alla luce del carattere necessario delle ingerenze nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali, implicate dall'accordo, abbia sottolineato che i dati del codice di prenotazione vengono trasferiti al Canada indipendentemente dalla sussistenza di elementi oggettivi che facciano ritenere che i passeggeri presentino un rischio per la sicurezza pubblica in Canada, non sussisterebbe tuttavia, nella specie, una conservazione ingiustificata dei dati, poiché la memorizzazione e il trasferimento sono collegati ai controlli alle frontiere cui sono soggetti tutti i passeggeri in ingresso o in uscita dal Canada, in base alle disposizioni della normativa canadese. Alla partenza dei passeggeri viene meno il motivo dell'archiviazione. Un'archiviazione protratta oltre tale momento richiede pertanto – quale motivo nuovo – che siano identificati elementi obiettivi che consentano di ritenere che i passeggeri interessati possano presentare un rischio in termini di lotta al terrorismo e ai reati gravi di natura transnazionale.
- 15 Qualora la giurisprudenza della Corte debba essere interpretata nel senso che in nessuna circostanza una conservazione ingiustificata dei dati sia compatibile con il diritto dell'Unione, non potrà trovare accoglimento il ricorso d'annullamento avverso la sentenza del Tribunale amministrativo. Infatti, esattamente al pari delle normative svedese e britannica in materia di conservazione di dati, oggetto della sentenza *Tele2 Sverige e Watson e a.*, l'articolo 113a, paragrafo 1, primo periodo, in combinato disposto con l'articolo 113b del TKG non richiede un motivo per la memorizzazione – oltre il mero uso di servizi telefonici o di accesso a Internet – né un nesso tra i dati memorizzati e un reato oppure un rischio per la sicurezza pubblica. Si tratta, anzi, di una normativa che stabilisce una memorizzazione ingiustificata, completa e indifferenziata sotto l'aspetto personale, temporale e geografico della maggior parte di tutti i dati più importanti sul traffico relativo alle telecomunicazioni.
- 16 Tuttavia, nonostante quanto affermato nella sentenza *Tele2 Sverige e Watson e a.*, questo Collegio non esclude che l'obbligo di conservazione ingiustificata dei dati sul traffico relativo alle telecomunicazioni di cui all'articolo 113a, paragrafo 1, primo periodo, in combinato disposto con l'articolo 113b del TKG possa fondarsi

sull'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, segnatamente per i seguenti motivi:

- 17 In primo luogo, le disposizioni della TKG in questione non richiedono la memorizzazione di tutti i dati sul traffico relativo alle telecomunicazioni di tutti gli abbonati e gli utenti registrati con riguardo a tutti i mezzi di comunicazione elettronica. Sono esclusi dall'obbligo di memorizzazione non solo il contenuto della comunicazione, ma anche i dati sulle pagine Internet visitate, sui servizi di posta elettronica, nonché quelli relativi a collegamenti in entrata o in uscita da determinate linee in ambito sociale o religioso (v. articolo 113b, paragrafi 5 e 6, del TKG). L'esclusione di determinati mezzi di comunicazione o di categorie di dati dall'obbligo di memorizzazione non può eliminare, ma almeno ridurre considerevolmente, il rischio connesso alla creazione di un profilo completo delle persone interessate.
- 18 In secondo luogo, questo giudice del rinvio ravvisa una differenza ancora più rilevante tra le disposizioni del TKG in questione e la precedente disciplina della direttiva 2006/24 ovvero le norme svedesi e britanniche basate su detta direttiva, su cui verte la sentenza Tele2 Sverige e Watson e a., nel fatto che la durata della memorizzazione da sei mesi a due anni (v. articolo 6 della direttiva 2006/24) è stata drasticamente ridotta a quattro ovvero dieci settimane, in forza dell'articolo 113b, paragrafo 1, del TKG.
- 19 Il rischio connesso alla creazione di un profilo completo della persona interessata va considerato tanto più limitato quanto più breve è la durata della memorizzazione dei dati sul traffico. Quanto minore è tale durata, tanto meno accurato sarà, per forza di cose, il profilo personale e, dunque, inferiore l'intensità dell'ingerenza nei diritti fondamentali.
- 20 In terzo luogo, le disposizioni del TKG in questione sono soggette a severe restrizioni per quanto riguarda la protezione dei dati memorizzati e l'accesso ad essi. Da un lato, le disposizioni degli articoli 113d e seguenti del TKG garantiscono un'efficace protezione dei dati conservati contro i rischi di abuso e di accesso non autorizzato. Dall'altro lato, i dati conservati possono essere utilizzati, ai sensi dell'articolo 113c, paragrafo 1, del TKG, solo ai fini della lotta contro i reati gravi o della prevenzione di un pericolo concreto per la vita, l'integrità fisica o la libertà di una persona oppure per la salvaguardia dello Stato o di un Land.
- 21 Ai sensi dell'articolo 100g, paragrafo 2, della Strafprozeßordnung (codice di procedura penale tedesca; in prosieguo: la «StPO»), la raccolta dei dati sul traffico a fini penali presuppone che vi sia il sospetto di uno dei reati particolarmente gravi tassativamente previsti dalla legge, che il fatto sia particolarmente grave anche nel singolo caso, che l'indagine sui fatti o la ricerca della dimora dell'imputato sarebbe altrimenti sostanzialmente più gravosa o impossibile e che la raccolta dei dati sia proporzionata all'importanza della questione. La raccolta o l'utilizzo dei dati sul traffico di soggetti tenuti al segreto professionale di cui all'articolo 53, paragrafo 1, primo periodo, punti da 1 a 5, della StPO, tra cui, ad esempio,

avvocati, medici o giornalisti, sono illegittimi ai sensi dell'articolo 100g, paragrafo 4, della StPO. L'articolo 101a, paragrafo 1, della StPO dispone inoltre una riserva giudiziaria per la raccolta di dati sul traffico ai sensi dell'articolo 100g della StPO.

- 22 Invero, tali regole restrittive di accesso non si applicano all'indirizzo del protocollo Internet assegnato all'abbonato per l'uso di Internet. Ai sensi dell'articolo 113c, paragrafo 1, punto 3, del TKG, tale indirizzo può essere utilizzato anche nel quadro di un accesso ai dati archiviati finalizzato al perseguimento di eventuali reati, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici, nonché, in generale, all'assolvimento dei compiti dei servizi di intelligence. Tuttavia, si deve ritenere che le informazioni relative all'identità dell'abbonato registrato su Internet con un indirizzo di protocollo Internet già noto non consentono la creazione di profili e la tracciabilità.
- 23 Anche laddove venisse accolta l'argomentazione dedotta dalla SpaceNet e si ammettesse che il crescente impiego di procedure tecniche, nelle quali un indirizzo del protocollo Internet non possa più essere riferito univocamente ad una specifica connessione telematica, bensì unicamente ad un gruppo più ampio di connessioni e l'accesso ai dati archiviati si sia trasformata in una misura ad amplissimo spettro, l'intensità dell'ingerenza di un siffatto accesso resterebbe notevolmente al di sotto a quella riscontrabile nella consultazione e nell'utilizzo dei dati sul traffico relativo alle telecomunicazioni.
- 24 In quarto luogo, in senso favorevole al fatto che l'obbligo di conservazione ingiustificata dei dati sul traffico relativo alle telecomunicazioni di cui all'articolo 113a, paragrafo 1, primo periodo, in combinato disposto con l'articolo 113b del TKG possa fondarsi sull'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, depone parimenti la circostanza che il legislatore nazionale abbia così adempiuto agli obblighi di intervento imposti agli Stati membri in forza del diritto alla sicurezza consacrato dall'articolo 6 della Carta. Nella sentenza Digital Rights Ireland e a., la Corte ha fatto esplicito riferimento all'articolo 6 della Carta, sottolineando che la lotta contro il terrorismo internazionale finalizzata al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali costituisce un obiettivo di interesse generale dell'Unione e che lo stesso vale per la lotta contro la criminalità grave al fine di garantire la sicurezza pubblica.
- 25 In tale contesto, questo giudice del rinvio dubita che la precedente giurisprudenza della Corte debba essere interpretata nel senso che una conservazione ingiustificata dei dati, non solo nella forma specifica assunta nella direttiva 2006/24 e nelle normative svedese e britannica su di essa basate, ma anche in via generale, non possa fondarsi sull'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58. Infatti, il concetto alla base della conservazione dei dati non è conciliabile con la richiesta formulata senza restrizioni dalla Corte di distinguere, nei dati oggetto di memorizzazione, in base alle persone, ai periodi e alle aree geografiche.

- 26 A parere di questo Collegio, anche la necessità di trovare un equilibrio tra l'obbligo degli Stati membri di garantire la sicurezza delle persone che risiedono sul loro territorio, da un lato, e il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta, dall'altro, si oppone alla presunzione che la memorizzazione ingiustificata dei dati sul traffico sia di per sé incompatibile con la Carta.
- 27 Questo Collegio non può quindi desumere chiaramente dalla giurisprudenza della Corte il fatto che ai legislatori nazionali non sia più concessa la possibilità, sulla base di una valutazione globale, di introdurre la conservazione ingiustificata dei dati, eventualmente integrata da rigorose norme di accesso, al fine di tener conto dello specifico potenziale di rischio associato ai nuovi mezzi di telecomunicazione.
- 28 In quinto luogo, questo Collegio rammenta che, qualora una conservazione ingiustificata dei dati non possa essere fondata, in via generale, sull'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 e, di conseguenza, le norme specifiche riguardanti i mezzi di comunicazione interessati, le categorie di dati da memorizzare, la durata della memorizzazione, le condizioni di accesso ai dati memorizzati e la protezione contro i rischi di abuso siano irrilevanti, ne risulterebbe notevolmente limitato il margine di manovra dei legislatori nazionali nell'ambito del perseguimento dei reati e della sicurezza pubblica che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo periodo, del TUE, resta in ogni caso, in linea di principio, di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro.
- 29 In sesto luogo, non è infine chiaro a questo Collegio se le dichiarazioni della Corte nella sentenza *Tele2 Sverige e Watson e a.* debbano essere interpretate come un divieto rivolto agli Stati membri di fondare sull'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 l'introduzione di un obbligo di conservazione ingiustificata dei dati sul traffico relativo alle telecomunicazioni, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»).
- 30 In una sentenza del 19 giugno 2018, la Corte EDU ha dichiarato che la legislazione svedese in materia di sorveglianza di massa del traffico transfrontaliero di dati è conforme all'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»). In considerazione delle minacce con cui gli Stati attualmente si confrontano, compresa la piaga del terrorismo globale e di altri reati gravi quali il traffico di droga, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale dei bambini e la criminalità informatica, nonché in ragione sia del progresso tecnico che renderebbe più agevole per terroristi e criminali il loro occultamento su Internet, sia dell'imprevedibilità dei mezzi di trasmissione di comunicazioni elettroniche, la decisione di istituire un sistema di sorveglianza di massa per individuare minacce alla sicurezza nazionale finora ignote resterebbe nel potere discrezionale dello Stato (Corte EDU, sentenza del 19 giugno 2018 - n. 35252/08 [ECLI: CE:ECHR:2018:0619JUD00352525208], *Centrum för Rättvisa/Svezia* – punto

112). La Corte EDU, nella misura in cui fa riferimento all'imprevedibilità dei mezzi di trasmissione di comunicazioni elettroniche e al progresso tecnico che renderebbe più agevole per terroristi e criminali il loro occultamento su Internet, sottolinea più fortemente rispetto alla Corte di giustizia dell'Unione europea lo specifico potenziale di rischio associato ai nuovi mezzi di telecomunicazione.

- 31 Questo Collegio rinvia al considerando 11 della direttiva 2002/58 e all'articolo 52, paragrafo 3, della Carta, dai quali si evince che la necessaria coerenza tra i diritti sanciti dalla Carta e i corrispondenti diritti garantiti dalla CEDU dev'essere stabilita fatta salva l'autonomia del diritto dell'Unione e della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- 32 Infine, questo Collegio richiama altri procedimenti pregiudiziali pendenti relativi all'interpretazione della sentenza Tele2 Sverige e Watson e a., vale a dire alla questione se da tale sentenza possa desumersi un divieto generale di conservazione ingiustificata dei dati, che non può essere superato né in considerazione della gravità dei rischi per la sicurezza pubblica da contrastare, né nell'ambito di una «compensazione» tramite norme di accesso restrittive ed elevati requisiti di sicurezza.
- 33 Vengono richiamate le domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall'Investigatory Powers Tribunal di Londra (Regno Unito) (C-623/17), dal Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia) (C-511/18 e C-512/18) e dalla Corte costituzionale belga (C-520/18).